

## **Sintesi dell'accordo Confederale firmato a Roma il 14.02.2006.**

Nell'accordo sottoscritto il 14 febbraio 2006 a Roma - con validità fino al 31.12.2008 - Confartigianato, CNA, CASARTIGIANI, CLAAI e CGIL, CISL e UIL hanno confermato il modello contrattuale articolato su due livelli: Nazionale e Regionale.

Sul livello nazionale le materie oggetto di contrattazione riguardano:

- Diritti sindacali
- Relazioni sindacali (regole e procedure)
- Sistema di rappresentanza
- Strumenti operativi bilaterali
- Struttura contrattuale
- Struttura retributiva
- Mercato del lavoro
- Formazione
- Ambiente e sicurezza
- Pari opportunità
- Altri titoli individuati dalle parti

La contrattazione di II° livello (regionale) avrà il compito di applicare gli accordi nazionali, di affrontare le problematiche regionali e di ridistribuire la produttività del lavoro nonché di integrare il valore delle retribuzioni adeguandolo al valore reale della inflazione.

Il livello nazionale di categoria è chiamato a definire le materie specifiche di settore e i contratti dei diversi settori artigiani con durata di 4 anni e in particolare in materia di:

- Regole (luoghi, tempi e modalità delle trattative)
- Diritti sindacali
- Inquadramento
- Salario nazionale
- Altre materie espressamente rinviate dalla legislazione
- Disciplina generale orari odi lavoro

Vengono inoltre fissate puntuali procedure per la definizione dei contratti a livello nazionale e regionale e, viene concordato di costituire di apposite commissioni rispettivamente volte ad affrontare le problematiche dei settori non coperti da contratto e le problematiche relative all'inquadramento e al sistema classificatorio.

In materia di bilateralità si è convenuto di:

- Confermare la natura privata degli interventi
- Garantire caratteristiche di omogeneità del livello minimo di prestazioni sull'intero territorio nazionale
- Promuovere le azioni necessarie al fine di assicurare l'operatività delle nuove prestazioni di disoccupazione a fronte di sospensione dell'attività lavorativa
- Promuovere la universalità dei versamenti
- Attivare la Consulta degli enti bilaterali regionali per il monitoraggio, la verifica dei sistemi di funzionamento e finanziamento degli stessi,
- Affidare ad EBNA il compito di assicurare il funzionamento della Consulta
- Procedere allo scioglimento entro il 30.06.06 del Fondo Nazionale di Sostegno al Reddito destinandone le risorse residue per l'attività di EBNA a favore di interventi di solidarietà a fronte di eventi eccezionali o calamità naturali;
- Confermare l'utilità di EBNA che dovrà attivare al proprio interno:
  - L'Osservatorio delle prestazioni con particolare riferimento agli ammortizzatori sociali
  - L'Osservatorio per il funzionamento della bilateralità
  - L'Osservatorio della contrattazione nazionale e regionale, confederale e categoriale;
- Stabilire nell'1% - a partire dal 2006 e calcolato sul bilancio (da trasmettere all'EBNA) dell'anno precedente dei singoli enti bilaterali regionali e da versare entro il 30 giugno di ogni anno - il contributo annuale ad EBNA;
- Affidare ad EBNA il compito di verificare la corretta contabilizzazione dei versamenti relativi agli anni dal 1996 al 2004;
- Separare a tutti i livelli le funzioni di:
  - Indirizzo – in capo alle parti sociali
  - Gestione - in capo agli enti
  - Controllo - in capo rispettivamente al Collegio dei revisori iscritti agli appositi albi e a società di revisione contabile per la certificazione dei bilanci redatti su un modello condiviso a livello nazionale
- Stabilire i nuovi interventi della bilateralità in materia di:
  - Sistemi di rappresentanza
  - Tutela in materia di salute e sicurezza
  - Sostegno al reddito dei lavoratori e delle imprese
  - Formazione
  - Previdenza
  - Welfare integrativo
  - Attività di indagine e ricerca
  - Sviluppo delle pari opportunità
  - Mercato del lavoro

- Stabilire in capo alle parti sociali regionali il compito di definire entro il 31.12.2006 l'adeguamento delle risorse per il finanziamento di:
  - Fondo sostegno al reddito
  - Altre prestazioni ed attività concordate a livello regionale
- Stabilire, a decorrere dall'1.1.2006, l'entità del contributo richiesto in materia di rappresentante della sicurezza in euro 9,00 di cui:
  - Euro 5,00 per l'attività di rappresentanza;
  - Euro 2,00 per l'attività di formazione informazione del rappresentante sindacale;
  - Euro 2,00 per l'attività a favore delle imprese programmate nelle sedi bilaterali;
- Stabilire, a decorrere dall'1.1.2006, l'entità del contributo richiesto in materia di rappresentanza sindacale in euro 10,00 di cui:
  - Euro 6,75 per l'attività di rappresentanza;
  - Euro 1,25 per l'attività congiunta programmata nelle sedi bilaterali;
  - Euro 2,00 per l'attività a favore delle imprese.